



COMUNE DI POSTIGLIONE

(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 183 – 84026 Postiglione (SA)
e.mail segreteria@sindaco.comunepostiglione.sa.it pec protocollo@pec.comunepostiglione.sa.it

ORDINANZA SINDACALE N° 09 DEL 10 MARZO 2025

N° 09 DEL 10.03.2025	OGGETTO: LOTTA AL RANDAGISMO – REIMMISSIONE SUL TERRITORIO DEI CANI LIBERI ACCUDITI EX L.R. CAMPANIA 11 APRILE 2019, N. 3. AUTORIZZAZIONE ALLA LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL CANE – SEZIONE DI SALERNO.
---------------------------------	---

L'anno Duemilaventicinque, il giorno 10, del mese di Marzo, nel proprio Ufficio,

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 11 aprile 2019, n. 3, a oggetto "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo" riconosce al cane il diritto di essere animale libero, a condizione che si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità per uomini, animali e cose;
- all'articolo 13, la medesima Legge Regionale statuisce che i Comuni provvedono a disciplinare le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi. Nello specifico il servizio veterinario dell'ASL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e dell'articolo 672 del codice penale, su proposta delle associazioni protezionistiche o dei cittadini, accerta le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi e le comunica al Sindaco competente, che riconosce i cani idonei, informandone la cittadinanza con avviso pubblico;
- i cani liberi accuditi, a seguito del riconoscimento, sono sterilizzati dal servizio veterinario della ASL Salerno e sono iscritti nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune di Postiglione, che ne ha effettuato il riconoscimento;
- l'associazione proponente, regolarmente iscritta all'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali e /a prevenzione del randagismo istituito presso la Giunta Regionale, reintroduce il cane, sterilizzato e censito, nella zona esatta da dove è stato prelevato e si fa carico del suo accudimento;

CONSIDERATO CHE al fine di consentire il regolare adempimento degli obblighi di legge sopra richiamati, occorre autorizzare le associazioni protezionistiche riconosciute che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della citata Legge Regionale n. 3/2019, a prelevare i cani vaganti sul territorio comunale, a procedere, tramite l'Asl competente, alla loro sterilizzazione e a reimmetterli lì dove sono stati prelevati, previa espressa individuazione della persona fisica che si impegni a prendersi cura degli animali;

VISTA l'istanza della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, pervenuta al protocollo di questo Ente al n. 1137 in data 24.02.2025, con la quale è stato richiesto un incontro urgente per la risoluzione del problema del randagismo canino e felino sul territorio comunale;

VISTI:

- La Legge Regionale n. 16 del 14 novembre 2001;
- Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 14.02.1954;
- La Legge n. 142/90, art. 38;
- La Legge n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni;
- La Legge Regionale n. 3 dell'11 aprile 2019;
- La normativa di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
- L'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

che i cani randagi prelevati sul territorio comunale possono essere reimmessi in ambito del territorio di prelevamento o, se non idoneo, su un territorio equivalente, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non siano cani morsicatori;
 - non siano già stati segnalati quali autori di molestie;
 - siano in grado di sopravvivere per strada;
 - abbiano ottenuto l'applicazione del richiesto microchip a nome del Comune di Postiglione;
 - riportino, ai margini della ferita chirurgica, un tatuaggio con la scritta "ASL SA";
 - possiedano il dovuto collare di riconoscimento;
 - vi sia ufficiale richiesta di reimmissione da parte dell'Associazione protezionistica autorizzata;
 - sia individuata una persona fisica responsabile della cura e del sostentamento di ogni animale reimpresso sul territorio, il cui nominativo sarà comunicato all'Asl Salerno all'atto della richiesta di reimmissione.
- ✓ L'idoneità delle condizioni sanitarie del singolo soggetto vengono accertate dal Servizio Veterinario competente che avrà cura di parteciparle all'associazione protezionistica autorizzata tramite apposito modulo dal quale si potranno desumere: i dati identificativi del cane, il luogo di prelevamento, le motivazioni oggetto della richiesta di accalappiamento, la data della sterilizzazione chirurgica, la data di effettuazione delle vaccinazioni.
- ✓ La sterilizzazione dei cani randagi, prelevati dall'Associazione protezionistica autorizzata, sarà effettuata dall'Unità Operativa Veterinaria dell'ASL Salerno presso gli ambulatori attualmente aperti e funzionanti della stessa ASL, previo accordo con il Direttore dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria.

- ✓ L'Associazione protezionistica autorizzata ha comunque facoltà di richiedere la sterilizzazione dei cani randagi prelevati sul territorio, con oneri a proprio carico, ad ambulatori veterinari privati purché legalmente riconosciuti.
- ✓ La reimmissione dei cani è effettuata dal Servizio Veterinario, in nome e per conto del Comune, a seguito di richiesta del Responsabile dell'Associazione protezionistica con apposito modulo, da inoltrarsi con almeno 24 ore di anticipo. Il Responsabile dell'Associazione avrà cura di comunicare, mediante il medesimo modulo, il nominativo del responsabile del cane reimpresso.
- ✓ L'Associazione protezionistica autorizzata assume inoltre l'onere di collaborare con l'Unità Operativa Veterinaria dell'ASL Salerno ai fini del censimento dei cani, sia padronali che randagi, presenti sul territorio del Comune di Postiglione, secondo le modalità stabilite dalla stessa U.O.V..

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000;

Per i motivi esposti e che si intendono integralmente richiamati,

AUTORIZZA

la Lega Nazionale per la Difesa del Cane — Sezione Provinciale di Salerno a prelevare i cani vaganti sul territorio comunale per procedere alla loro sterilizzazione mediante il Servizio Veterinario ASL Salerno e a reimmettere gli stessi sul territorio, alle condizioni in premessa riportate.

DISPONE

Che la presente Ordinanza resta in vigore per anni 4 (quattro) a decorrere dalla data di perfezionamento dell'efficacia.

Dispone, inoltre, la notifica del presente provvedimento:

- alla Lega Nazionale per la Difesa del Cane, Sezione Provinciale di Salerno, all'indirizzo di posta elettronica info@legadelcane-sa.it;
- all'ASL Salerno, pec dp.uov66_67_68@pec.aslsalerno.it;
- all'Unità Operativa Veterinaria di Serre, pec dp.randagismo@pec.aslsalerno.it;
- al Locale Comando di Polizia municipale, pec polizialocale@pec.comunepostiglione.sa.it;
- al locale Comando dei Carabinieri, pec t5a23785@pec.carabinieri.it.

La presente Ordinanza sarà altresì trasmessa all'Albo Pretorio del Comune per l'affissione pubblica, nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia.

IL SINDACO

F.to Cav. Carmine Cennamo

